

**UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI
DI BONEMERSE E MALAGNINO**
Provincia di Cremona

**NUOVO REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DELLA
PALESTRA COMUNALE DI MALAGNINO**

Approvato con deliberazione dell'assemblea dell'Unione
n. 5 del 04.02.2020

Pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Unione
In data 11.02.2020 sino al 11.03.2020

Esecutivo dal 12.03.2020

INDICE

PREMESSA.....	3
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 – Attività ammesse.....	3
Art. 3 – Gestione della palestra comunale.....	3
Art. 4 – Norme generali sulla vigilanza e sul corretto uso della palestra.....	3
Art. 5 – Disposizioni per il corretto utilizzo della palestra.....	4
TITOLO II - Concessione in uso della palestra comunale.....	4
Art. 7 – Soggetti destinatari della concessione in uso per spazi e orari prestabiliti per utilizzo annuale o limitato.....	4
Art. 8 – Ulteriori soggetti destinatari per le concessioni in uso.....	4
Art. 9 – Procedure per le concessioni in uso.....	5
Art. 10 - Criteri per l'assegnazione degli spazi per l'intera stagione.....	5
Art. 11 - Concessione per Uso Straordinario.....	5
Art. 12 - Modalità di utilizzo della palestra.....	6
Art. 13 - Orari di utilizzo della palestra.....	6
Art. 14 - Rispetto degli Impianti e delle Attrezzature.....	6
Art. 15 - Durata della Concessione in uso della palestra.....	7
Art. 16 - Concessione della palestra per manifestazioni non sportive.....	7
Art. 17 - Modalità di pagamento.....	7
Art. 18 – Uso gratuito dell'impianto.....	7
Art. 19 - Sospensione delle Concessioni in Uso.....	7
Art. 20 - Revoca delle Concessioni in Uso.....	8
TITOLO III - Disposizioni finali.....	8
Art. 21 - Rinvio.....	8
Art. 22 - Entrata in vigore e abrogazione di norme.....	8

PREMESSA

1. I servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini; i servizi sportivi integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi sociosanitari e alla politica ambientale del territorio comunale.
2. I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, delle società e associazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), degli enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
3. Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo anche a titolo gratuito per la collettività.
4. Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità.

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo della palestra comunale con annessi spogliatoi, bagno pubblico e magazzino sita presso il polo scolastico di Via Monteverdi n. 9 a Malagnino in ottemperanza della normativa vigente in materia.

L'uso pubblico della palestra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possano essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, oltre che dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – Attività ammesse

1. La palestra è concessa esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi, quali:
 - attività di avviamento e promozione dello sport;
 - attività motoria;
 - ginnastica artistica e non;
 - preparazione atletica;
 - attività di pallavolo, pallacanestro, pallamano e primi calci/scuola calcio (5/7 anni);
 - attività ricreative di aggregazione sociale purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui al presente regolamento.

L'Amministrazione, con atto della Giunta, può concedere l'utilizzo della struttura per lo svolgimento di iniziative rivolte alla collettività e ritenute di interesse pubblico.

Art. 3 – Gestione della palestra comunale

1. La palestra comunale è gestita dall'Amministrazione in forma diretta, definita come "Gestione in economia".

Art. 4 – Norme generali sulla vigilanza e sul corretto uso della palestra

1. I concessionari d'uso sono tenuti alla corretta utilizzazione della palestra, degli spogliatoi e delle attrezzature ivi collocate nonché al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.

2. I concessionari d'uso sono tenuti a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento e sono autorizzati ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. I concessionari d'uso hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione dei locali ad essi assegnati.
4. La vigilanza ed il controllo sul corretto uso dei locali concessi, delle attrezzature e degli accessori ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari d'uso e non implica in alcun modo la responsabilità dell'Ente.

Art. 5 – Disposizioni per il corretto utilizzo della palestra

Per un uso corretto della palestra i concessionari d'uso devono inoltre osservare le sotto elencate regole:

- La palestra deve essere utilizzata per le sole attività autorizzate nel provvedimento di concessione in uso;
- L'uso delle attrezzature di proprietà dell'Ente deve essere previamente concordato ed autorizzato;
- Gli attrezzi di proprietà delle Società Sportive possono essere usati solo con l'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
- L'accesso agli spogliatoi è consentito solo alle persone direttamente impegnate nell'attività in corso;
- È consentito l'accesso all'area di utilizzo solo con abbigliamento e calzature idonei, da utilizzarsi unicamente a tale scopo; è pertanto vietato l'utilizzo di scarpe con tacchi, chiodate o simili.
- Gli attrezzi utilizzati per la pratica sportiva alla fine della stessa dovranno essere riposti con cura nell'apposito magazzino;
- All'interno degli spazi chiusi è assolutamente vietato fumare e consumare cibo;
- È vietato l'ingresso agli animali;

Ogni forma di pubblicità interna alla palestra, anche temporanea, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente che ne indicherà le modalità di installazione e rimozione.

TITOLO II - Concessione in uso della palestra comunale

Art. 7 – Soggetti destinatari della concessione in uso per spazi e orari prestabiliti per utilizzo annuale o limitato

1. La palestra è concessa in uso prioritariamente per un utilizzo annuale ordinario (da settembre a maggio successivo) a società e associazioni sportive dilettantistiche e senza scopi di lucro, affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, nonché a gruppi di persone per attività compatibili con quelle indicate nell'articolo 2.
2. La concessione in uso della palestra dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'atto di concessione dell'utilizzo.
3. Gli spazi, in conformità con le norme di legge in materia, possono essere concessi oltre che ai soggetti indicati al precedente comma 1 in via ordinaria, a chiunque ne faccia diretta richiesta, per un utilizzo limitato e straordinario.

Art. 8 – Ulteriori soggetti destinatari per le concessioni in uso

L'Ente, oltre che ai soggetti di cui all'articolo precedente, può rilasciare concessioni in uso della palestra anche ad Associazioni No Profit.

Art. 9 – Procedure per le concessioni in uso

1. I soggetti di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento richiedono l'uso della palestra comunale presentando istanza su apposito modulo disponibile presso il sito internet o gli uffici comunali al protocollo dell'Ente e deve essere firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato e, nel caso di gruppi di privati, dal richiedente responsabile. La società Sportiva che svolge più attività, può presentare un'unica istanza dettagliando le attività svolte ed il rispettivo calendario (giorni ed ore di utilizzo). Nella richiesta occorre precisare se si richiede altresì l'utilizzo degli spogliatoi.
2. I soggetti di cui all'art. 7 comma 1 presentano detta istanza entro il dal 1° giugno al 30 giugno. I soggetti di cui all'art. 7 comma 3 e all'art. 8 possono presentare l'istanza anche dopo il 30 giugno.
3. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.
4. I soggetti di cui all'art. 7 del presente Regolamento devono allegare all'istanza di concessione documentazione attestante il possesso di un'adeguata copertura assicurativa RCT per l'attività sportiva effettuata.
Qualora l'utilizzo della palestra venga richiesto da un gruppo di persone, all'istanza di concessione, in luogo della documentazione attestante la copertura assicurativa RCT, dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal richiedente nella quale si solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per i danni a cose e persone derivanti dall'attività sportiva che si intende effettuare nella struttura.
5. Al concessionario è fatto divieto di sub concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.
6. Si provvederà periodicamente a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte del concessionario.
7. I concessionari possono richiedere una rinuncia all'utilizzo della palestra presentando al protocollo dell'Ente apposita richiesta scritta con almeno 15 giorni di preavviso sulla data di decorrenza della rinuncia stessa.
8. Gli spazi resisi disponibili possono essere concessi in uso ad ulteriori richiedenti

Art. 10 - Criteri per l'assegnazione degli spazi per l'intera stagione

1. Ai fini della programmazione dell'uso della palestra comunale e della conseguente assegnazione, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi e poi viene data priorità a richieste per l'intera stagione.
2. In caso di pluralità di richieste della palestra per la medesima fascia oraria vengono stabiliti i seguenti criteri e punteggi al fine di ottenere una graduatoria e quindi stabilirne l'assegnazione:
 - a) Sede legale e/o amministrativa
 1. nel Comune di Malagnino punti 5
 2. fuori dal Comune di Malagnino punti 0
 - b) Numero tesserati residenti nel Comune di Malagnino alla data della domanda:
 1. da 0 a 10: punti 0
 2. da 11 a 20: punti 2
 3. da 21 a 50: punti 5
 4. oltre 51: punti 10

Art. 11 - Concessione per Uso Straordinario

1. Le utilizzazioni occasionali e straordinarie della palestra, non incluse nella programmazione annuale, possono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio con proprio atto, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.

2. Le domande dovranno essere presentate almeno 7 giorni lavorativi prima della data per la quale viene richiesto l'uso della palestra, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà, essendo riservata ogni valutazione all'Ente. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, il tipo di attività e le generalità del responsabile dell'attività stessa. La richiesta non impegna in alcun caso l'Ente.

Art. 12 - Modalità di utilizzo della palestra

1. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società/Associazione risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle attrezzature installate.
2. Il mancato rispetto del Regolamento, della concessione d'uso o delle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio comporta la decadenza della concessione d'uso degli spazi.
3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
4. I soggetti autorizzati all'uso della palestra dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa del non corretto uso.
5. L'ingresso agli spogliatoi ed alla palestra, durante l'utilizzazione della stessa, è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione ed alle persone espressamente autorizzate dal responsabile autorizzato all'uso a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.
6. Il richiedente dovrà provvedere a propria cura alla sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività richiesta nonché alle relative operazioni di smontaggio; quest'ultime devono avvenire nel più breve tempo possibile immediatamente dopo lo svolgimento dell'attività al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto.
7. L'Ente non risponde di eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
8. Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Responsabile del Servizio competente. Il Responsabile garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.

Art. 13 - Orari di utilizzo della palestra

1. La palestra può essere utilizzata nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno come segue:
 - dal lunedì al venerdì: dalle ore 17.00 alle ore 23.00 (dalle ore 8.00 alle ore 17.00 rimane a disposizione dell'Istituto Comprensivo Cremona 3 per attività scolastiche o parascolastiche);
 - sabato e domenica: dalle ore 8.00 alle ore 23.00

Art. 14 - Rispetto degli Impianti e delle Attrezzature

1. I concessionari d'uso s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - Rispettare gli orari d'apertura, chiusura e avvicendamento;
 - Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà dell'Amministrazione o di terzi;
 - Mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dall'Ente.
2. Sono altresì tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.
3. I concessionari d'uso si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o

di terzi relativamente all'uso della palestra, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Ente sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità delle stesse.

4. L'Ente o suo delegato svolge compiti di controllo sull'uso della palestra, spogliatoi e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
5. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Ente, i richiedenti, ammessi a fruire della palestra, delle attrezzature e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartite dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 15 - Durata della Concessione in uso della palestra

1. La concessione in uso della palestra agli utenti che ne facciano richiesta è di 3 anni, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.
2. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.
3. I concessionari possono richiedere una rinuncia alla concessione nel rispetto di quanto indicato all'art. 9, comma 7 del presente regolamento.

Art. 16 - Concessione della palestra per manifestazioni non sportive

La palestra comunale può essere concessa anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'adeguatezza della struttura e dell'attività sportiva programmata, sempre nel rispetto dell'art. 5

Art. 17 - Modalità di pagamento

1. Per l'uso della palestra è dovuto, da parte dei richiedenti, il pagamento di un deposito cauzionale e delle tariffe individuate con apposito atto della Giunta.
2. Il deposito cauzionale deve essere versato prima dell'inizio delle attività e costituisce presupposto per il conseguente successivo utilizzo dell'impianto.
3. Nel caso di uso continuativo, l'Ente provvederà all'emissione di una fattura mensile entro il mese successivo di utilizzo, tenendo conto delle ore di effettivo utilizzo ma anche delle ore richieste e per le quali non è stato regolarmente comunicato il non utilizzo, per la tariffa oraria deliberata annualmente dalla Giunta come indicato al punto 1; il richiedente è tenuto al pagamento della stessa entro la scadenza indicata nella fattura stessa;
4. Nel caso di utilizzo temporaneo il pagamento deve essere effettuato entro il giorno di utilizzo. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per il conseguente successivo utilizzo dell'impianto.
5. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause non imputabili alla volontà del richiedente, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, i versamenti effettuati potranno essere rimborsati.

Art. 18 – Uso gratuito dell'impianto

I locali possono essere concessi in uso gratuito, o con tariffe agevolate, previo parere favorevole della Giunta comunale, per lo svolgimento di attività, iniziative e/o manifestazioni svolte con il "patrocinio" dell'Ente aventi particolare e pregnante "valenza sociale" e/o rivolte alla collettività e quindi ritenute d'interesse pubblico.

Art. 19 - Sospensione delle Concessioni in Uso

1. Il competente Servizio, nella persona del suo Responsabile, può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso della palestra dando comunicazione scritta al concessionario, ove le circostanze lo consentano, nel caso in cui ciò si renda necessario quale per esempio:

- Per iniziative scolastiche che prevedono l'utilizzo della palestra in orario extrascolastico;
 - per sopravvenute inderogabili necessità dell'Ente;
 - per lo svolgimento di particolari manifestazioni di qualunque genere (sportive e non);
 - per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto sportivo
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, l'impianto non sia agibile e l'attività nello stesso venga sospesa ad insindacabile giudizio del competente Servizio.

Art. 20 - Revoca delle Concessioni in Uso

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell'atto di concessione d'uso, l'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
2. L'Ente si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.
3. Il competente Servizio, previa comunicazione al Sindaco e/o suo delegato, ha la facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino:
 - morosi del pagamento delle tariffe d'uso;
 - trasgressori delle norme del presente Regolamento;
 - trasgressori delle norme della concessione d'uso;
 - portatori di danni intenzionali o derivanti da negligenza alle strutture degli impianti sportivi;
 - improprio utilizzo delle attrezzature, mancato rispetto degli orari assegnati, danni provocati alla struttura e/o attrezzature in dotazione, comportamento non idoneo del personale e degli atleti.

TITOLO III - Disposizioni finali

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa generale e specifica di regolamentazione delle attività sportive e dell'associazionismo sportivo e a quelle civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigenti, in particolare si rinvia a:

- a. per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla L. n. 23/1996;
- b. per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge n. 91/1981;
- c. per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
- d. per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva;
- e. per l'attività sportiva dilettantistica all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289;

Art. 22 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi contestualmente alla pubblicazione dell'atto deliberativo che lo approva, nonché sul sito internet istituzionale dell'Ente, onde assicurarne la massima divulgazione e diventa esecutivo dal giorno successivo al termine della predetta pubblicazione.
2. Il presente regolamento deve essere esposto nella palestra comunale affinché sia a disposizione degli utenti della palestra.
3. Il presente regolamento revoca il precedente deliberato dal consiglio comunale di Malagnino con atto n. 20 del 24.07.2018